

Statuto del Comune di Caltavuturo. Integrazioni

Lo statuto del comune di Caltavuturo è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 43 dell'11 settembre 1993. Successiva modifica è stata pubblicata nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 46 del 5 novembre 2004.

Con delibera del consiglio comunale n. 12 del 23 febbraio 2009, sono stati introdotti gli articoli 23 bis e 59 bis, come segue:

"Art. 23 bis

Beni comuni

1. Il comune riconosce nell'acqua e nell'aria il valore di bene comune insostituibile per la vita e pertanto non assimilabile a valore economico commerciale. L'acqua e l'aria vanno salvaguardate e sottratte a logiche speculative di tipo economico nonché ai rischi sempre più incombenti di inquinamento e alterazione della risorsa. La proprietà e la gestione della risorsa idrica deve essere pubblica e di tipo partecipativo da parte della comunità.
2. Il comune assicura il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.
3. Lo sfruttamento delle risorse naturali (vento, sole, geotermia) per fini energetici deve comportare una giusta remunerazione degli investimenti effettuati nonché riflessi economici, sociali e ambientali positivi per la comunità insediata nel territorio che offre tali risorse.

Art. 59 bis

Gestione del servizio idrico

1. Il servizio idrico integrato viene dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro.
2. La gestione del servizio idrico integrato nonché l'uso e la proprietà delle reti devono essere pubbliche e di competenza del comune.
3. Il comune esercita la gestione del servizio idrico integrato direttamente o a mezzo azienda speciale anche in forma associata con altri comuni avuto riguardo all'assetto del bacino idrografico di riferimento.
4. Gli utenti partecipano alla copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato fino ad un massimo del 100% dei costi di gestione calcolati al netto degli investimenti e secondo fasce di consumo e tipologie di utenza, prevedendo minori costi per le utenze domestiche riferite alle residenze primarie e tariffe progressive per i consumi più elevati e per usi diversi.
5. Il comune garantisce, sulla base della raccomandazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ad ogni cittadino residente e per le utenze domestiche una dotazione giornaliera gratuita di 50 litri per abitante."

(2009.12.822)01

Identica modifica è stata inserire negli Statuti dei Comuni di **GANCI, BISACQUINO, PETRALIA SOTTANA, GERACI SICULO.**